

Legge Regionale 26 marzo 1993, n. 13.

«Disciplina del complessi turistico-ricettivi all'aria aperta.».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nozione.

1. Le aziende ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria costituiti da complessi organizzati in forma di campeggi e di villaggi turistici, inseriti nei piani regolatori dei Comuni, attrezzati per fornire, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217, ospitalità in spazi dotati di unità abitative proprie stabili o mobili o comunque atti a ricevere turisti forniti di mezzi di pernottamento e soggiorno autonomi e trasportabili. Le aree destinate a campeggio ed a villaggio devono essere inserite nei piani regolatori dei Comuni.

Art. 2

Campeggi.

1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende e altri mezzi autonomi di pernottamento.

2. I campeggi possono essere dotati di piazzole con unità abitative proprie con tende o altri allestimenti stabili o mobili dell'azienda destinati al soggiorno di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al 30 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Art. 3

Villaggi turistici.

1. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, stabili o mobili, in apposite piazzole destinati ad ospitare turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Ogni unità abitativa propria non può avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a mq. 15 e superiore a mq. 40.

2. I villaggi turistici possono essere dotati di piazzole libere da allestimenti da destinare a turisti provvisti di mezzi di soggiorno autonomi e trasportabili, in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

3. Le piazzole dotate di allestimenti stabili non possono superare il 60 per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.

4. Assumono la denominazione «alberghieri» i complessi turistici ricettivi all'aria aperta che hanno le stesse caratteristiche di cui alla tabella «C» caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Art. 4

Requisiti comuni.

1. I complessi ricettivi all'aria aperta:

- a) devono essere completamente recintati;
- b) devono essere articolati in piazzole, libere o allestite, per la sosta ed il soggiorno dei turisti ed in altre aree destinate ai servizi;
- c) possono essere dotati di ristorante, bar, spaccio, bazar ed altri servizi accessori, nonché di impianti ed attrezzature sportive e ricreative riservate ai soli ospiti;
- d) devono essere dotati di parcheggi per un numero di posti auto almeno pari a quello delle piazzole, fatte salve le eventuali specifiche norme comunali;
- e) il rapporto fra superficie coperta e persone ospitali per ogni allestimento stabile non deve essere inferiore a mq. 3.75.

Nel caso sia previsto il posto auto nell'ambito della piazzola la dimensione di questa deve essere incrementata di mq. 10. Le superficie destinata a posto auto delle piazzole può essere portata in diminuzione di quella complessivamente destinata a parcheggi.

2. Le piazzole non possono avere una superficie inferiore a mq. 60. In zone di particolare pregio ambientale o di particolari caratteristiche geomorfologiche del terreno, che ne impediscono o limitano i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva del campeggio al netto delle aree di uso comune e pubblico ed il numero delle piazzole non sia inferiore a mq. 50 per piazzola. A partire dell'entrata in vigore della presente legge gli allestimenti di cui all'art. 2 devono avere un area di insediamento non inferiore a mq. 10.000.

Art. 5

Procedure per l'identificazione di aree destinate a complessi ricettivi all'aria aperta.

1. I complessi ricettivi sono consentiti unicamente nelle aree a tal fine destinate dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Le individuazione delle aree destinate alle Aziende ricettive all'aria aperta dovrà essere, comunque, effettuato in modo che esse siano ubicate in località salubri e risultino a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, caserme, aeroporti, cimiteri, da valutarsi in sede di istruttoria della domanda di autorizzazione.

3. Le concessione edilizia per la realizzazione di complessi ricettivi all'aria aperta è subordinata alla approvazione dei piani di lottizzazione convenzionata di cui alla legge regionale n. 14 del 1982. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinata al rilascio della concessione ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione.

Art. 6

Vincoli di destinazione.

1. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici individuate nello strumento urbanistico sono a tal fine vincolate per un decennio ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Sono altresì sottoposti a vincolo decennale di destinazione i complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai quali vengono altresì estesi i benefici, provvidenze ed agevolazioni previste dalla normativa vigente per le aziende alberghiere.

3. Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle aree di cui al primo comma del presente articolo può essere rimosso su richiesta del proprietario previa restituzione di eventuali contributi pubblici ricevuti sia in conto capitale che in conto interessi.

4. Sulla istanza di rimozione del vincolo si pronunzia il Consiglio Comunale che ne informa l'Ente delegato al quale è riconosciuta la potestà di opporsi alla rimozione entro e non oltre un mese dalla data di ricezione della istanza.

5. Le aree di cui al primo comma del presente articolo relative a complessi per i quali è stata richiesta ed ottenuta la rimozione del vincolo, possono essere adibite solo ad uso agricolo fino alla scadenza di dieci anni di cui al primo comma del presente articolo.

6. Nel caso di rimozione del vincolo saranno rimosse e/o abbattute, a spese del proprietario, anche tutte le strutture gravanti sull'area.

Art. 7

Autorizzazione all'esercizio.

1. L'esercizio di aziende ricettive all'aria aperta è soggetto ad autorizzazione del Comune o dei Comuni competenti per territorio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. La domanda di autorizzazione è indirizzata in carta legale al Sindaco che provvede ad acquisire il parere della Regione ai sensi del successivo comma 7. Ove il predetto parere non venga espresso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta esso si intende favorevole.

3. La domanda di autorizzazione all'esercizio deve indicare:

- a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore;
- b) titolo legale di disponibilità del complesso ricettivo;
- c) la denominazione prescelta che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;
- d) la categoria di classificazione da conseguire;
- e) il periodo o i periodi di apertura prescelti.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- a) la concessione edilizia, completa degli annessi elaborati, anche in copia autenticata;
- b) ove manchi tra gli atti di cui al punto a) una planimetria in scala non inferiore a 1:100 con l'individuazione delle piazzole e la relativa numerazione degli allestimenti e degli impianti fissi;
- c) l'elencazione dei requisiti atti al conseguimento della classificazione, di cui all'art. 15 della presente legge;
- d) l'indicazione delle tariffe delle prestazioni e quelle per l'uso degli impianti e servizi comuni;
- e) il regolamento organizzativo del complesso ricettivo.

5. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che:

- a) sia dimostrata l'immediata disponibilità dell'area di insediamento del complesso ricettivo;
- b) il regolamento organizzativo sia adeguato alle caratteristiche del complesso ricettivo e dei luoghi;
- c) siano soddisfatti gli obblighi del titolare previsti al terzo comma dell'art. 9;
- d) sia stata effettuata la classificazione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 15;
- e) sia accertata la rispondenza dell'insediamento alle normative in materia di igiene, sicurezza e quanto altro inerente il complesso ricettivo sancito dalle leggi vigenti;
- f) sia stata pagata la tassa di concessione regionale.

6. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio può comprendere anche attività di vendita di bevande analcoliche, di generi alimentari e di bazar, di ristorazione ed altre attività consentite dalle leggi vigenti limitatamente alle persone ospitate nel complesso ricettivo.

7. La Giunta regionale della Campania, Servizio turismo, esprime il proprio parere sulla domanda di autorizzazione tenendo conto, tra l'altro:

- a) degli impianti esistenti;
- b) delle eventuali direttive regionali in materia;
- c) del movimento turistico e delle esigenze turistico-ricettive della zona interessata;
- d) delle caratteristiche proprie del complesso ricettivo.

8. Il Comune provvede in merito alla domanda nel termine massimo di novanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma precedente.

Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

9. Nei tre giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione il Comune ne dà comunicazione alla Regione, all'Azienda di promozione turistica o alla Provincia, nonché alle competenti autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8

Contenuto dell'autorizzazione all'esercizio e rinnovo.

1. L'autorizzazione all'esercizio ha validità annuale o stagionale ed è soggetta a rinnovo. In essa sono indicati, oltre agli elementi identificativi e di classificazione:

- a) i termini di validità;
- b) i periodi di apertura;
- c) il numero delle piazzole, libere o allestite;
- d) la ricettività massima consentita;
- e) l'eventuale rappresentante;
- f) le attività commerciali e di ristorazione eventualmente previste.

2. La ricettività massima consentita, da indicare nella autorizzazione, è determinata moltiplicando il numero delle piazzole previste, libere o allestite, per un numero di utenti non superiore a quattro.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento della tassa di concessione all'uopo dovuta e comunicazione delle eventuali variazioni di uno o più degli elementi e requisiti indicati nella domanda originaria di cui all'art. 7.

4. Il cambio di titolarità od gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività devono essere comunicati entro gli otto giorni successivi al Comune ed alla Giunta regionale della Campania, Servizio turismo - con l'indicazione, ove del caso, del nuovo titolare o del nuovo gestore dotati dei requisiti soggettivi previsti.

Art. 9

Responsabilità della gestione e obblighi del titolare.

1. L'esercizio del complesso ricettivo all'aperto è svolto dal titolare dell'azienda, ovvero da un gestore che opera in nome e per conto del titolare. In ogni caso il titolare, qualora sia persona diversa dal gestore, risponde solidalmente con questo del pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

2. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono tenuti a dotarsi di assicurazione per i rischi di responsabilità civili nei confronti dei clienti.

3. Oltre alle notifiche dei clienti ospitati, da darsi secondo le prescrizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, è fatto obbligo ai gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di compilare i modelli di rilevazione ISTAT e di dare ogni comunicazione richiesta dalla Regione e dagli Enti competenti sul movimento turistico.

4. È fatto obbligo al gestore di esporre in modo ben visibile all'esterno ed all'interno del complesso ricettivo i seguenti elementi, nell'ordine:

- a) la denominazione del campeggio o villaggio turistico;
- b) il simbolo della classificazione ottenuta;
- c) la capacità ricettiva massima in persone/giorno;
- d) Il tariffario di cui al successivo articolo 11;
- e) i periodi di apertura e di chiusura.

5. I titolari o i gestori delle aziende turistiche di cui alla presente legge sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro istituito con legge 11 giugno 1971, n. 426, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

6. I titolari delle aziende turistiche di cui alla presente legge possono dare in gestione le attività commerciali all'interno della propria azienda.

Art. 10

Periodi di apertura.

1. I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta possono essere: annuale o stagionale.

2. I complessi ricettivi con autorizzazione annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a tre mesi, a scelta del gestore. La chiusura deve comunque essere opportunamente segnalata alle autorità competenti, previste dalla presente legge, ed indicata nelle insegne del complesso ricettivo e nelle guide specializzate. La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore a tre mesi e, in ogni caso, non oltre i sei mesi è soggetta a preventiva autorizzazione comunale con relativa comunicazione agli enti competenti.

Trascorso tale periodo senza che si sia ripresa l'attività del complesso ricettivo, l'autorizzazione si intende decaduta.

3. L'autorizzazione all'esercizio stagionale non può essere rilasciata per un periodo inferiore a quattro mesi, comprendenti in ogni caso:

a) per i complessi ricettivi estivi, i giorni dal 15 giugno al 15 settembre;

b) per i complessi invernali, i giorni dal 25 dicembre al 28 febbraio.

4. Il Comune può utilizzare, su richiesta delle aziende interessate e per motivate esigenze locali, l'ampliamento del periodo di apertura di cui al 30 comma, nel limite di 1/3.

Art. 11

Tariffe.

1. Alle strutture ricettive all'aria aperta è applicato il regime dei prezzi liberalizzati ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 e relativo D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 12

Vigilanza.

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge sono esercitati dai Comuni.

Art. 13

Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

1. Il Comune può disporre la sospensione o la revoca della autorizzazione qualora nel complesso ricettivo vengano riscontrate irregolarità di ordine tecnico ed amministrativo tali da compromettere la funzionalità ai fini - turistici.

2. Il relativo provvedimento motivato è comunicato alla Regione nei termini indicati al comma 9 dell'art. 7.

Art. 14

Altre strutture ricettive all'aria aperta.

1. Le associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sociali, religiose possono organizzare, previa autorizzazione comunale, complessi ricettivi all'aria aperta riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali complessi, costituiti da strutture totalmente rimovibili, devono in ogni caso presentare i requisiti di superficie delle piazzole e di installazioni igienico-sanitarie di uso comune previste come obbligatorie per i campeggi classificati con una stella; devono assicurare la salvaguardia dell'ambiente, l'igiene e l'incolumità delle persone; devono avere un responsabile espressamente indicato dall'associazione o dall'organismo interessato, il quale, ancorché non iscritto al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, assume gli stessi obblighi previsti per il gestore dalla presente legge.

L'autorizzazione è rilasciata per un periodo non superiore a 30 giorni, eccezionalmente prorogabile, a domanda, una sola volta e per un pari periodo.

2. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 7:

a) gli enti locali che destinano non più di dieci piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti;

b) le associazioni agrituristiche che, nell'ambito di itinerari agrituristiche, allestiscono piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti e con limite massimo di dieci piazzole.

3. Ogni altra forma di sosta di turisti dotati di auto nomi mezzi mobili di soggiorno è disciplinata dai regolamenti comunali.

Art. 15

Classificazione.

1. I campeggi sono contrassegnati con 4, 3, 2 ed 1 stella, in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione e alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili elencati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
2. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle, in rapporto al servizio offerto, all'ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative culturali e sportive. La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili elencati nelle tabelle A e C allegate alla presente legge.
3. Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di 30 piazzole e svolgono la propria attività, integrata anche con attività extraturistiche, a supporto del turismo cameristico itinerante rurale ed escursionisti.
4. I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo- inverno e sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero corso dell'anno.
5. La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 10 gennaio. Per le nuove ricettive all'aria aperta attivate durante il quinquennio e per le aziende soggette a riclassificazione, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.
6. Le operazioni di classifica delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere espletate nel semestre precedente l'anno d'inizio del quinquennio di validità della classificazione stessa.
7. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.
8. Per le aziende ricettive all'aria aperta in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile o del terreno interessato e degli elementi denunciati.
9. Per le nuove aziende ricettive all'aria aperta la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnato in via definitiva a seguito di accertamento da parte del Comune.
10. Qualora durante il quinquennio intervengono notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva all'aria aperta o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda ricettiva stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, di ufficio, o a domanda, alla revisione della classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.
11. In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia al Comune nel cui territorio è sita l'azienda ricettiva per l'adozione del provvedimento di classifica.
12. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 19, primo comma, lettera a) della L.R. del 29 maggio 1980, n. 54. I Comuni provvederanno alla classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta tenendo presenti i requisiti indicati nella presente legge.
13. Ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente per territorio con deliberazione della Giunta Comunale entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.
14. Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica.
15. Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Provincia competente per territorio per l'approvazione.
16. Il provvedimento di classifica è comunicato agli interessi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata nel Foglio annunci legali della Provincia.
17. Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, la Provincia trasmette alla Regione gli elenchi delle aziende ricettive classificate e, separatamente, quelle delle aziende ricettive per le quali siano stati presentati i ricorsi.
18. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per provincia, contenenti le classificazioni divenute definitive.
19. La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi delle aziende ricettive classificate all'Ente nazionale per il turismo.
20. Il titolare di una azienda ricettiva all'aria aperta, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture, degli impianti o dei servizi, tali che l'azienda ricettiva possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione al Comune competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti.

Art. 16

Sanzioni.

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, compresa la pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di attrezzature non conformi a quelle esistenti, di una classificazione o di una denominazione diversa dal complesso ricettivo come approvato in sede di autorizzazione all'esercizio, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da uno a tre milioni di lire. In caso di reiterata violazione il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

2. Al titolare dell'azienda ricettiva, che non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia di cui al comma 10 dell'art. 15 della presente legge, viene revocata l'autorizzazione all'esercizio. L'autorizzazione può nuovamente essere concessa previa classificazione dell'azienda ricettiva allorché siano stati adempiuti gli obblighi relativi.

3. L'allestimento o l'esercizio a scopo di lucro di un complesso ricettivo all'aria aperta senza la relativa autorizzazione comporta una sanzione pecuniaria, a carico del gestore odì chi comunque risulta responsabile della gestione, da tre milioni a dieci milioni di lire e la immediata chiusura del complesso.

4. Ai titolari delle autorizzazioni, che non forniscano le informazioni di cui all'art. 11 della presente legge o non consentano gli accertamenti occorrenti ai fini della classificazione, si applica la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 600 mila; in caso di rinnovato invito e di persistenza nel rifiuto, il Comune sospende le procedure relative alla classificazione e dispone la sospensione dell'autorizzazione fino a quando l'interessato non abbia ottemperato.

5. Il titolare dell'autorizzazione che non ottemperi agli obblighi previsti dalla legge 25 agosto 1991, n. 284 e relativo D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui al precedente art. 11, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire un milione.

6. Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni.

7. Al titolare dell'autorizzazione che non esponga al pubblico le tariffe e i prezzi denunciati si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire un milione. Il titolare di autorizzazione, che applichi tariffe a prezzi superiori a quelli regolarmente denunciati, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni; in questo caso, se recidivo, può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione.

8. Il titolare dell'autorizzazione che consenta il soggiorno ad un numero di turisti superiore a quello previsto dalla capacità ricettiva degli impianti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire due milioni; nel caso di recidiva può essere disposta la revoca della concessione.

9. Chiunque eserciti campeggio mobile organizzato senza l'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire un milione.

10. Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono riscosse dalle competenti amministrazioni comunali che le incamerano quale provvista di mezzi finanziari per far fronte alle attribuzioni ad esse conferite con la presente legge.

Art. 17

Norme transitorie.

1. La presente legge si applica anche ai complessi ricettivi all'aria aperta già in attività e regolarmente autorizzati.

2. Il Comune provvede alle eventuali modifiche dell'autorizzazione in atto in relazione alle norme di cui alla presente legge in occasione del primo rinnovo della stessa.

3. Nei complessi ricettivi che non possiedano i requisiti previsti dalla presente legge, stante la finalità di pubblico interesse e di utilità sociale, dovranno essere attuati i necessari adeguamenti anche gradualmente, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa legge, previo rilascio della relativa autorizzazione da parte del Comune, anche in deroga alle normative urbanistiche, limitatamente ai dovuti adeguamenti previsti dalla presente legge.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le aziende turistiche all'aria aperta devono in ogni caso comunicare ai Comuni competenti gli elementi e la documentazione richiesta ai fini della classificazione.

Art. 18

Adeguamento urbanistico.

1. Nel caso in cui insediamenti ricettivi, già autorizzati e funzionanti ai sensi della precedente legge 28 marzo 1958, n. 326, insistono su un'area dello strumento urbanistico destinato ad uso diverso dalla ricettività produttiva turistica, i Comuni, entro 365 giorni alla entrata in vigore della Presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente, per destinare nel rispetto degli indirizzi di cui alla L.R. n. 14 del 1982, le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi all'aria aperta, purché:

- a) non si tratti di insediamenti realizzati o ampliati dopo l'opposizione del vincolo di cui alla legge n. 431 del 1985, con efficacia sulle aree in questione;
- b) non si tratti di insediamenti in contrasto con le destinazioni e le normative dei piani paesistici o urbanistico-territoriali di cui alla L.R. n. 431 del 1985;
- c) i proprietari si impegnino, con atto unilaterale di obbligo, ad adeguare l'impianto alle prescrizioni della presente legge entro 24 mesi dall'approvazione della variante, pena la revoca della autorizzazione e l'automatica conversione della destinazione urbanistica dell'area interessata al regime di zona agricola secondo gli indirizzi della L.R. n. 14 del 1982.

2. In sede di formazione di detta variante, oltre che alle aree già in uso ed autorizzate nella licenza d'esercizio dei complessi già funzionanti, la destinazione a ricettività turistica all'aria aperta può essere estesa ad aree ad esse adiacenti, non ricadenti nelle situazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, nella misura massima del 20% della superficie attuale dei complessi adiacenti in funzione, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge, con la esclusione tassativa di nuovi posti equipaggio o allestimenti stabili, e con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio al fine di sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e funzionante.

Art. 19

Abrogazione.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli art. 3, 5, 6 e 13, nonché i riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta, contenuti negli art. 1, 4, 7, 9, 10, 22, 23, 24 e relativi allegati della L.R. 15 marzo 1984, n. 15.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 26 marzo 1993

Clemente di San Luca

QUADRO DI CLASSIFICAZIONE
DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA

Livello di classificazione		Punteggio minimo ammissibile Campeggi Villaggi turistici	
1 stella	*	40	-
2 stelle	**	50	52
3 stelle	***	75	80
4 stelle	****	107	120

Per la valutazione dei singoli requisiti e per l'individuazione dei requisiti obbligati si fa riferimento alle successive tabelle B per i campeggi e C per i Villaggi turistici.

REQUISITI (OBBLIGATI E FUNGIBILI)
DEI CAMPEGGI, CON I RELATIVI PUNTEGGI

1 - Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4) (5)	
1.011 con fondo naturale.....	1
1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia.....	2
1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto.....	3
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 mt. l'uno dall'altro) (1) (2).....	1
1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3) (4).....	2
1.023 passaggi pedonali ogni piazzola.....	3
1.03 Parcheggi auto (5)	
1.031 area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti-auto pari ad almeno il 5% del numero delle piazzole.....	3
1.032 una o più aree di parcheggio a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole (1) (2) (3) (6).....	1
1.033 come 1.032, con posti-auto coperti (4) (6).....	2
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio (1) (2) (3).....	1
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'intera superficie del campeggio (4).....	4
1.043 di superficie complessiva superiore al 20% dell'intera superficie del campeggio	8
1.05 Aree sistemate a giardino	
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'area di cui alla voce 1.04	2
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'area di cui alla voce 1.04	3
1.053 di superficie complessiva superiore al 20% dell'area di cui alla voce 1.04	5
1.06 Aree ombreggiate	
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio (1) (2).....	1
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del campeggio (3).....	2
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% dell'intera superficie del campeggio (4).....	3
1.064 di superficie complessiva superiore al 40% dell'intera superficie del campeggio	4
1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere punti.....	1
1.07 Superficie delle piazzole (6) (7)	
1.071 non inferiore a mq. 60 (1) (2) (3) (4)	1

1.08	Individuazione delle piazzole	
1.081	contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4).....	1
1.082	confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (1) (2)	1
1.083	come 1.082, con altri divisori artificiali (3).....	2
1.084	come 1.082, con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate) (4).....	3
1.09	Sistemazione delle piazzole	
1.091	a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4).....	1
1.092	come 1.091, prevalentemente a prato.....	3
1.10	Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica (1) (2) (3) (4).....	1
1.11	Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni (1) (2) (3) (4).....	1
1.12	Impianto idrico (8) da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali (1) (2) (3) (4).....	1
1.13	Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque (1) (2) (3) (4).....	1
1.14	1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti (1) (2) (3) (4).....	1
1.15	Impianto telefonico per uso comune	
1.151	con una linea esterna (1) (14).....	1
1.152	con una linea esterna e cabina (2) (3) (4).....	3
1.153	per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee), aggiungere punti.....	1
1.16	Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non di stanti più di metri 100 (1) (2) (3) (4).....	1

2 - Servizi, attrezzature ed impianti complementari

	Punti attribuiti
2.01 2.01 Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio (1) (2) (3) (4).....	1
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021 una volta al giorno (1) (2).....	1
2.022 2 volte al giorno (3) (4).....	2
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno (1) (2) (3).....	1
2.032 con addetto diurno permanente (4).....	4
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti (9).....	
2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4).....	1
2.042 due volte al giorno.....	4

2.05	Pronto soccorso (1) (2) (3) (4)	
2.051	nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata.....	1
2.052	nei complessi con capacità ricettiva autorizzata da 501 a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da un infermiere diplomato 8/24 ore, con medico reperibile a chiamata.....	1
2.053	nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata	1
2.06	Installazioni igienico-sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi (10)	
2.061	1 w.c. ogni 20 ospiti (1) (2) (11).....	1
2.062	1 w.c. ogni 15 ospiti (3) (4) (11).....	4
2.063	fontana-doccetta in tutti i bagni.....	1
2.064	fontana-doccetta in tutti i bagni.....	3
2.065	1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (1) (11).....	1
2.066	1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (2) (11).....	3
2.067	1 doccia chiusa ogni 20 ospiti (3) (11).....	5
2.068	1 doccia chiusa ogni 15 ospiti (4) (11).....	7
2.069	almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti.....	2
2.0610	almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti.....	3
2.0611	almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti.....	4
2.0612	almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti.....	5
2.0613	1 lavabo ogni 20 ospiti (1) (2) (11).....	1
2.0614	1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio (11).....	2
2.0615	1 lavabo ogni 15 ospiti (3) (11).....	3
2.0616	1 lavabo ogni 15 ospiti dotato di pannello divisorio (4) (11).....	4
2.0617	1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo (1) (2) (3) (4) (11).....	1
2.0618	1 lavapiedi ogni 50 ospiti (1) (2) (3) (11).....	1
2.0619	1 lavapiedi ogni 40 ospiti (4) (11).....	2
2.0620	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti (1) (11).....	1
2.0621	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti (2) (3) (11).....	3
2.0622	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti (4) (11).....	6
2.0623	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti (1) (2).....	1
2.0624	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio (3).....	3
2.0625	1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio (4).....	5
2.0626	1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria (1) (2) (3) (4).....	1
2.07	Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle (11) In ragione di almeno una ogni 40 ospiti (1) (2) (3) (4).....	1
2.08	Erogazione acqua calda (12)	
2.081	in tutti i bidet e in almeno il 30% delle docce chiuse (1) (2).....	1
2.082	in tutti i bidet e in almeno il 30% delle altre installazioni igienico-sanitarie	3

(escluse le voci 2.061 - 2.062 e 2.0626) (3).....	
2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50% delle altre installazioni igienico-sanitarie - (escluse le voci 2,061 - 2.062e 2.0626) (4).....	5
2.09 Dotazione delle piazzole	
2.091 presa di corrente (2) (3) (4).....	1
2.092 allaccio alla rete fognaria in almeno il 10% delle piazzole.....	1
2.093 allaccio alla rete fognaria in almeno il 20% delle piazzole.....	2
2.094 allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole.....	5
2.095 allaccio alla rete idrica in almeno il 10% delle piazzole.....	1
2.096 allaccio alla rete idrica in almeno il 50% delle piazzole.....	4
2.097 allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole.....	8
2.10 Attrezzature di ristoro	
2.101 bar (1) (2) (3) (13).....	1
2.102 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie (4).....	3
2.103 tavola calda o ristorante self-service (3) (4).....	2
2.104 ristorante con numero di coperti non inferiore al 20% della ricettività autorizzata.....	4
2.105 spaccio (1) (2) (3) (4) (13).....	1
2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.).....	
2.111 almeno 1 attrezzatura (3).....	1
2.112 almeno 2 attrezzature.....	3
2.113 Per ogni attrezzatura in più.....	2
2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo,tennis da tavolo,cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi ecc.)	
2.121 almeno una attrezzatura (o servizio) (2).....	1
2.122 almeno 2 attrezzature (o servizi) (3).....	3
2.123 almeno 3 attrezzature (o servizi) (4).....	5
2.124 per ogni attrezzatura o servizio in più.....	2

3 - Ubicazione e caratteristiche ambientali

3.01 Collocazione nella località (panoramicità; silenziosità; distanza degli elementi che costituiscono motivo specifico di richiamo turistico per la zona)	Punti attributi
3.011 panoramicità	1
3.012 distanza dal centro abitato da 2 a 4 Km.....	2
3.013 distanza da mete archeologiche, musei, emergenze naturalistiche di rilievo regionale.....	3
3.014 distanza in linea d'aria dal mare e da laghi,da 2 a 4 Km.....	4
3.02 Accesso	
3.021 con oltre 1 km. di strada non asfaltata.....	1
3.022 con non più di 1 Km. di strada non asfaltata.....	2
3.023 con strada asfaltata sino all'ingresso.....	3

RIEPILOGO

dei «Requisiti Obbligati» per i campeggi

REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI*

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere.....	1
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro).....	1
1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole.....	1
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio.....	1
1.06 Aree ombreggiate	
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio.....	1
1.07 Superficie delle piazzole	
1.071 non inferiore a mq. 60.....	1
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola.....	1
1.082 confini delle piazzole evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti.....	1
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere.....	1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica.....	1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni.....	1
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali.....	1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti.....	1
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.151 con una linea esterna.....	1
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri	1

100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100.....	
2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio.....	1
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021 1 volta al giorno.....	1
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno.....	1
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno.....	1
2.05 Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 2.052 2.053 della tabella).....	1
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.061 1 w.c, ogni 20 ospiti.....	1
2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti.....	1
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti.....	1
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo.....	1
2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti.....	1
2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti.....	1
2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti.....	1
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria.....	1
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti.....	1
2.08 Erogazione acqua calda	
2.081 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle docce chiuse.....	1
2.10 Attrezzature di ristoro	
2.101 bar.....	1
2.105 spaccio.....	1

REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI**

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere.....	1
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro).....	1
1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole.....	1
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggi.....	1

1.06 Aree ombreggiate	
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio.....	1
1.07 Superficie delle piazzale	
1.072 non inferiore a mq. 60.....	3
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola.....	1
1.082 confini delle piazzole evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti.....	1
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere.....	1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica....	1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché di servizi comuni.....	1
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali.....	1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque.....	1
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti.....	1
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.151 con una linea esterna e cabina.....	3
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100.....	1
2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio.....	1
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021 1 volta al giorno.....	1
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno.....	1
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno.....	1
2.05 Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quante previsto dalle sottovoci 2.051 2.052 2.053 della tabella).....	1
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti.....	1
2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti.....	3
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti.....	1
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo.....	1

2.0618	1 lavapiedi ogni 50 ospiti.....	1
2.0621	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti ogni 40 ospiti.....	3
2.0623	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti.....	1
2.0626	1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria.....	1
2.07	2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraversofontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti.....	1
2.08	Erogazione acqua calda	
2.081	in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle docce chiuse.....	1
2.09	Dotazione delle piazzole	
2.091	presa di corrente.....	1
2.10	Attrezzature di ristoro	
2.101	bar.....	1
2.105	spaccio.....	1
2.12	Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locali di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)	
2.121	almeno una attrezzatura (o servizio).....	1

REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI***

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere.....	1
1.02 Viabilità pedonale	
1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole.....	2
1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole.....	1
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio.....	1
1.06 Aree ombreggiate	
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del campeggio.....	2
1.07 Superficie delle piazzole	
1.073 non inferiore a mq. 6.....	5
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola.....	1
1.083 confini della piazzola evidenziati con divisorii artificiali (diversi da segnali sul terreno o picchetti).....	2
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere.....	1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica....	1

1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni.....	1
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali.....	1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque.....	1
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti.....	1
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.152 con una linea esterna e cabina.....	3
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100.....	1
2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio	1
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.022 2 volte al giorno.....	2
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno.....	1
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno.....	1
2.05 Pronto soccorso (assicurato. in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 2.052 2.053 della tabella).....	1
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti.....	4
2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti.....	5
2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti.....	3
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo.....	1
2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti.....	1
2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti.....	3
2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio.....	3
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria.....	1
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti.....	1
2.08 Erogazione acqua calda	
2.082 In tutti i bidet ed in almeno il 30% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 - 2.0626).....	1
2.09 Dotazione delle piazzole	
2.091 presa di corrente.....	1
2.10 Attrezzature di ristoro	

2.101 bar.....	1
2.103 tavola calda o ristorante self-service.....	2
2.105 spaccio.....	1
2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, Pista di pattinaggio, ecc.)	
2.111 almeno una attrezzatura.....	1
2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locali di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio. Articoli sportivi, ecc.)	
2.122 almeno due attrezzature (o servizi).....	3

REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI****

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1
1.02 Viabilità pedonale	
1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole.....	2
1.03 Parcheggio auto	
1.033 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiori al 70% delle piazzole.....	2
1.04 Aree libere per uso comune	
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'intera superficie del campeggio.....	4
1.06 Aree ombreggiate	
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% dell'intera superficie del campeggio.....	3
1.07 Superficie delle piazzole	
1.074 non inferiore a mq 60.....	7
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzole	1
1.084 confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate).....	3
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere.....	1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica....	1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni.....	1
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali.....	1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla foratura civica o con proprio impianto di depurazione e	1

smaltimento delle acque.....	
2.08 Erogazione acqua calda	
2.083 in tutte le docce chiuse	5
2.09 Dotazione delle piazzole	
2.091 presa di corrente.....	1
2.10 Attrezzature di ristoro	
2.102 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie.....	3
2.103 tavola calda o ristorante self-service.....	2
2.105 spaccio.....	1
2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio ecc.)	
2.112 almeno due attrezzature.....	3
2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locali di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)	
2.123 almeno tre attrezzatura (o servizio).....	5

NOTE

(1) Obbligatorio per campeggi*

(2) Obbligatorio per campeggi**

(3) Obbligatorio per campeggi***

(4) Obbligatorio per campeggi****

(5) Per i campeggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01 1.63 non sussistono. In tale caso, ai fini della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti.

(6) Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente risolta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.02) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50% (gli autoveicoli attrezzati per l'alloggio sono equiparati alle roulotte).

(7) La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone.

E' consentita eccezionalmente la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tenda con non più di 3 posti ognuna, rimanendo in ogni caso invariata la capacità ricettiva totale del complesso.

(8) Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserve di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata...

Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

(9) Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

(10) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazione igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate.

Per le installazioni igienico-sanitarie di cui tutte le piazzole risultassero dotate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una Installazione ogni 100 persone ospitabili.

(11) Da dislocarsi a non più di 150 m. dalle piazzole cui sono destinate.

(12) L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole qualora esistano.

Negli insediamenti situati oltre i m. 700 s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie.

(13) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.

(14) L'obbligo non sussiste se esiste un posto telefonico nel raggio di Km. 2. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.

REQUISITI (OBBLIGATI E FUNGIBILI) DEI CAMPEGGI, CON I RELATIVI PUNTEGGI

1 - Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4) (5)	
1.011 con fondo naturale.....	1
1.012 con spargimento di pietrisco e ghiaia.....	2
1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto.....	3
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro) (1) (2).....	1
1.022 passaggi pedonali ogni piazzola (3) (4).....	2
1.03 Parcheggio auto (5)	
1.031 area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti-auto pari ad almeno il 5% del numero delle piazzole.....	3
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole (1) (2) (3) (6).....	1
1.033 come 1.032 con posti-auto coperti (4) (6).....	2
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del villaggio (1) (2) (3).....	1
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'intera superficie del villaggio (4).....	4
1.043 di superficie complessiva superiore al 20% dell'intera superficie del villaggio....	8
1.05 Aree sistemate a giardino	
1.051 di superficie complessiva non inferiore al-. 10% dell'area di cui alla voce 1.04..	2
1.052 dl superficie complessiva non inferiore al 15% dell'area di cui alla voce 1.04....	3
1.053 di superficie complessiva superiore al 20% dell'area di cui alla voce 1.04.....	5
1.06 Aree ombreggiate	
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del villaggio (1) (2).....	1
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del villaggio (3).....	2
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% dell'intera superficie del villaggio (4).....	4
1.064 di superficie complessiva superiore al 40% dell'intera superficie del villaggio....	4
1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere punti.....	1
1.07 Superficie delle piazzole (6) (7)	
1.071 non inferiore a mq. 60 (1) (2) (3) (4).....	1

1.08	Individuazione delle piazzole	
1.081	contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1)(2)(3)(4).....	1
1.082	confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (1)(2).	1
1.083	come 1.082, con altri divisori artificiali (3).....	2
1.084	come 1.082, con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate) (4).....	3
1.09	Sistemazione delle piazzole	
1.091	a prova di acqua e di polvere (1)(2)(3)(4).....	1
1.092	come 1.091, prevalentemente a prato.....	3
1.10	Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica (1)(2)(3)(4)	1
1.11	Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni (1)(2)(3)(4).....	1
1.12	Impianto idrico (8) da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali (1)(2)(3)(4).....	1
1.13	Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque (1)(2)(3)(4).....	1
1.14	Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti (1)(2) (3) (4).....	1
1.15	Impianto telefonico per uso comune	
1.151	con una linea esterna (1).....	1
1.152	con una linea esterna e cabina (2)(3)(4).....	3
1.153	per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee), aggiungere punti	1
1.16	Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100 (1)(2)(3)(4).....	1

2 - Servizi, attrezzature ed impianti complementari

		Punti attribuiti
2.01	Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato:	
2.011	ore 14/24 (1)(2).....	1
2.012	ore 18/24 (3)(4).....	2
2.013	ore 24/24.....	3
2.02	Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021	1 volta al giorno (1)(2).....	1
2.022	2 volte al giorno (3)(4).....	2
2.03	Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031	2 volte al giorno (1)(2)(3).....	1
2.032	con addetto diurno permanente (4).....	4

2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti (9)	
2.041 1 volta al giorno (1)(2)(3)(4).....	1
2.042 2 volte al giorno.....	4
2.05 Pronto soccorso (1)(2)(3)(4)	
2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata.....	1
2.052 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata da 501 a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da un infermiere diplomato 8/24 ore, con medico reperibile a chiamata.....	1
2.053 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata.....	1
2.06 Installazioni igienicosanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi (10)	
2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti (1)(2)(11).....	1
2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti (3)(4)(11).....	4
2.063 1 bidet a spruzzo ogni 100 ospiti (11).....	1
2.064 1 bidet a spruzzo ogni 50 ospiti (11).....	3
2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (1)(11).....	1
2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (2)(11).....	3
2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti (3)(11).....	5
2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti (4)(11).....	7
2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti.....	2
2.0610 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti.....	3
2.0611 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti.....	4
2.0612 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti.....	5
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti (1)(2)(11).....	1
2.0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio (11).....	2
2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti (3)(11).....	3
2.0616 1 lavabagni 15 ospiti dotato di pannello divisorio (4)(11).....	4
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 5° cm. dal suolo (1)(2)(3)(4)(11).....	1
2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti (1)(2)(3)(11).....	1
2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti (4)(11).....	2
2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti (1)(11).....	1
2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti (2)(3)(11).....	3
2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti (4)(11).....	6
2.0623 1 lavatoio panni ogni 60 ospiti (1)(2).....	1
2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio (3).....	3
2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio (4).....	5
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria (1)(2)(3)(4).....	1
2.07 Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelliper stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle (11) in ragione di almeno una ogni 40 ospiti (1)(2)(3)(4)	1

2.08	Erogazione acqua calda (12)	
2.081	in tutti i bidet e in almeno il 30% delle docce chiuse (1)(2).....	1
2.082	in tutti i bidet e in almeno il 30% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 e 2.0626) (3).....	3
2.083	in tutti i bidet ed in almeno il 50% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 e 2.0626) (4).....	5
2.09	Installazioni igienico-sanitarie nelle unità abitative (13) con erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario	
2.091	installazioni igienico-sanitarie (lavabo e w.c.) in almeno il 10% delle U.A.....	1
2.092	come 2.091 in almeno il 20% delle U.A.....	2
2.093	installazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c. e bidet) in almeno il 30% delle U.A.....	4
2.094	come 2.93, in almeno il 50% delle U.A. (4).....	6
2.095	come 2.093, in almeno il 75% delle U.A.....	8
2.096	come 2.093, in tutte le U.A.....	10
2.10	Dotazione delle U.A.	
2.101	attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti (1)(2)(3)(4).....	1
2.102	Attrezzatura per soggiorno all'aperto composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone (4).....	3
2.103	presa di corrente (1)(2)(3)(4).....	1
2.104	riscaldamento nel 30% delle U.A.....	2
2.105	riscaldamento nel 60% delle U.A.....	4
2.106	riscaldamento nel 100% delle U.A.....	7
2.11	Attrezzature di ristoro	
2.111	bar (1)(2)(3)(4).....	1
2.112	bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4).....	3
2.113	tavola calda o ristorante self-service (3)(4).....	2
2.114	ristorante con numero di coperti non inferiore al 20% della ricettività autorizzata.....	4
2.115	spaccio (1)(2)(3)(4)(14).....	1
2.12	Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.)	
2.121	almeno 1 attrezzatura (3).....	1
2.122	almeno 2 attrezzature (4).....	3
2.123	per ogni attrezzatura in più.....	2
	Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni. noleggio articoli sportivi ecc.)	
2.131	almeno una attrezzatura (o servizio) (2).....	1
2.132	almeno 2 attrezzature (o servizi) (3).....	3
2.133	almeno 3 attrezzature (o servizi) (4).....	5
2.134	per ogni attrezzatura o servizio in più.....	2

3 - Ubicazione e caratteristiche ambientali

	Punti attributi
3.01 Collocazione nella località (panoramicità; silenziosità; distanza dagli elementi che costituiscono motivo specifico di richiamo turistico per la zona)	
3.011 panoramicità.....	1
3.012 distanza dal centro abitato da 2 a 4 Km.....	2
3.013 distanza da mete archeologiche, musei, emergenze naturalistiche di rilievo regionale, da 2 a 4 Km.....	3
3.014 distanza in linea d'aria dal mare e da laghi, da 2 a 4 Km.....	4
3.02 Accesso	
3.021 con oltre 1 Km. di strada non asfaltata.....	1
3.022 con non più di 1 Km. Di strada non asfaltata.....	2
3.023 con strada asfaltata sino all'ingresso.....	3

RIEPILOGO

dei «Requisiti Obbligati» per i villaggi turistici

REQUISITI OBBLIGATI PER VILLAGGI TURISTICI**

	Punti attributi
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere.....	1
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro).....	1
1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole.....	1
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del villaggio	1
1.06 Aree ombreggiate	
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del villaggio	1
1.07 Superficie delle piazzole	
1.072 non inferiore a mq 60.....	3
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola.....	1
1.082 confini delle piazzole evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti.....	1
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere.....	1

1.10	Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente all'interno degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica.....	1
1.11	Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni.....	1
1.12	Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali.....	1
1.13	Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque.....	1
1.14	Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti.....	1
1.15	Impianto telefonico per uso comune	
1.152	con una linea esterna e cabina.....	3
1.16	Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100.....	1
2.01	Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato	
2.011	ore 14/24.....	1
2.02	Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021	1 volta al giorno.....	1
2.03	Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031	2 volte al giorno.....	1
2.04	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041	una volta al giorno.....	1
2.05	Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della tabella).....	1
2.06	Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.061	1 w.c. ogni 20 ospiti.....	1
2.066	1 doccia chiusa ogni 25 ospiti.....	3
2.0613	1 lavabo ogni 20 ospiti.....	1
2.0617	1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo.....	1
2.0618	1 lavapiedi ogni 50 ospiti.....	1
2.0621	1 lavello per stoviglie. con scolapiatti, ogni 40 ospiti.....	3
2.0623	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti.....	1
2.0626	1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria.....	1
2.07	Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti.....	1
2.08	Erogazione acqua calda	

2.081 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle docce chiuse	1
2.10 Dotazione delle Unità Abitative (U.A.)	
2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti.....	1
2.103 presa di corrente.....	1
2.11 Attrezzature di ristoro	
2.111 bar.....	1
2.112 spaccio.....	1
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni. Noleggio articoli sportivi, ecc.)	
2.131 almeno una attrezzatura (o servizio).....	1

REQUISITI OBBLIGATI PER VILLAGGI TURISTICI***

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere.....	1
1.02 Viabilità pedonale	
1.022 passaggi pedonali ogni piazzola.....	2
1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole.....	1
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del villaggio	1
1.06 Aree ombreggiate	
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del villaggio	2
1.07 Superficie delle piazzole	
1.073 non inferiore a mq. 60.....	5
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni, piazzola.....	1
1.083 confini delle piazzole evidenziati con divisorii artificiali (diversi da segnali sul terreno o picchetti).....	2
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere.....	1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente all'interno degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica.....	1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni.....	1

1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali.....	1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque.....	1
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti.....	1
1.15 Impianto telefonico, per uso comune	
1.152 con una linea esterna e cabina.....	3
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi urbani da realizzarsi con la installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100.....	1
2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso assicurato....	
2.012 ore 18/24.....	2
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.022 2 volte al giorno.....	2
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno.....	1
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno.....	1
2.05 Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della tabella).....	1
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi.	
2.0621 w.c. ogni 15 ospiti.....	4
2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti.....	5
2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti.....	3
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte. ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo.....	1
2.0618 1 lavapièdi ogni 50 ospiti.....	1
2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti.....	3
2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio.....	3
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria.....	1
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti.....	1
2.08 Erogazione acqua calda 2.082 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061 2.062 2.0626).....	3
2.10 Dotazione delle Unità Abitative (U.A.)	
2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti.....	1
2.103 presa di corrente.....	1
2.11 Attrezzature di ristoro	
2.111	
bar.....	1

2.113 tavola calda o ristorante self-service.....	2
2.115 spaccio.....	1
2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf. Pista di pattinaggio ecc.)	
2.121 almeno una attrezzatura.....	1
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locali di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)	
2.132 almeno due attrezzature (o servizio).....	3

REQUISITI OBBLIGATI PER VILLAGGI TURISTICI****

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere.....	1
1.02 Viabilità pedonale	
1.022 passaggi pedonali ogni piazzola.....	2
1.03 Parcheggio auto	
1.033 una o più aree di parcheggio. a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore a quello delle piazzole.....	2
1.04 Aree libere per uso comune	
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'intera superficie del villaggio	4
1.06 Aree ombreggiate	
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% dell'intera superficie del villaggio	3
1.07 Superficie delle piazzole	
1.074 non inferiore a mq. 60.....	7
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola.....	1
1.084 confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi e aiuole coltivate).....	3
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere.....	1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente all'interno degli allestimenti o, esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica.....	1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni.....	1
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali.....	1

1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque.....	1
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti.....	1
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.152 con una linea esterna e cabina.....	3
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100.....	1
2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato	
2.012 ore 18/24.....	2
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.022 2 volta al giorno.....	2
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.032 con addetto diurno permanente.....	4
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno.....	1
2.05 Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della tabella).....	1
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.061 1 w.c. ogni 15 ospiti.....	4
2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti.....	7
2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio.....	4
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo.....	1
2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti.....	2
2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti.....	6
2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio.....	5
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria.....	1
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti.....	1
2.08 Erogazione acqua calda	
2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061 2.062 - 2.0626).....	5
2.09 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità abitative con erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario.....	
2.094 Installazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c. e bidet) in almeno il 50% delle Unità Abitative (U.A.).....	6
2.10 Dotazione delle Unità Abitative (U.A.)	
2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile di 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti.....	1

2.102 attrezzatura per soggiorno all'aperto, composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone	3
presa di corrente.....	1
2.11 Attrezzature di ristoro	
2.112 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie.....	3
2.113 tavola calda o ristorante self-service.....	2
2.115 spaccio.....	1
2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo. pallacanestro. Minigolf pista di pattinaggio ecc.)	
2.122 almeno due attrezzature.....	3
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardi, tennis da tavolo, cinema noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)	
2.133 almeno tre attrezzature (o servizio).....	5

NOTE

(1) Obbligatorio per villaggi turistici

(2) Obbligatorio per villaggi turistici

(3) Obbligatorio per villaggi turistici

(4) Obbligatorio per villaggi turistici

(5) Per i villaggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01 - 1.03 non sussistono. In tale caso, ai fini della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti.

(6) Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50%.

(7) La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone.

E' consentita la suddivisione delle piazzole in due settori limitatamente al caso di tende con non più di 3 posti ognuna.

(8) Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserve di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata.

Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti, le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

(9) Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

(10) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazione igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Per le installazioni igienico- sanitarie cui tutte le piazzole risultassero dotate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una installazione ogni 100 persone ospitabili.

(11) Da dislocarsi a non più di 150 m. dalle piazzole cui sono destinate.

(12) L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole qualora esistano. Negli insediamenti situati oltre i m. 700 s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie.

(13) Per unità abitativa (U.A.) si intende l'insieme dato dalla piazzola e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore ai mq. 3 per persona e non può superare:

- mq. 35 nei villaggi a 2 stelle;
- mq. 40 nei villaggi a 3 stelle;
- mq. 45 nei villaggi a 4 stelle.

Tali parametri non si applicano per tende e roulottes. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.

(14) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.